



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 118 del 29/05/2024

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DI RUOLO BADGE N. 15

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di maggio alle ore 15:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente (Skype)
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento UE 679/2016 meglio noto come GDPR, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, al fine della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, nonché del diritto alla protezione dei dati personali, ed in particolare l'art. 9 inerente il trattamento di categorie particolari di dati personali;

Premesso che in data 18.01.2024, con nota acquisita al protocollo N. 747, è pervenuta la domanda di pensionamento per inabilità ai sensi dell'art.2 comma 12 della Legge n.335/95 da parte della risorsa umana di ruolo corrispondente al badge di presenza in servizio N.15, i cui dati completi sono conservati in separato fascicolo al fine di tutelare le parti dal rischio di decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione di cui al considerando 75 del Reg. UE 679/2016 sopra richiamato;

Richiamato il Decreto ministeriale dell'8 maggio 1997, n. 187 "Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335", che all'art. 2 stabilisce i requisiti che devono essere in possesso del dipendente richiedente l'inabilità, e verificato positivamente d'ufficio quello previsto al comma 1 lett. a), in merito alla maturata anzianità contributiva di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;

Considerato che, in merito al comma 1 lett. c) del Decreto di cui al paragrafo precedente, questo Ente ha richiesto, in data 26.02.2024 tramite il portale dei servizi INPS, alla Commissione Medica di Verifica dipendenti pubblici di sottoporre la suddetta risorsa umana ad accertamento sanitario mediante visita medica collegiale;

Vista la nota protocollo N. 2542 del 01.03.2024, con la quale INPS trasmette per conoscenza la convocazione a visita medica per accertamento requisiti sanitari, fissata per il giorno 20.05.2024 a Firenze;

Rilevato che in data 20.05.2024 è stata effettuata la visita medica e che successivamente INPS, con PEC pervenuta al protocollo N.6534 del 22.05.2024, ha provveduto a trasmettere il verbale di accertamento sanitario redatto su modello BL/G N. 000450452024052010490156, all'interno del quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale: *"Il soggetto è stato giudicato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12. A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001; B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 L. 335/95; C) L'inidoneità di cui al punto A) allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;D) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B) e' ascrivibile alla I Cat. Tab. A annessa al DPR 834/81."*;

Riscontrata la sussistenza dei requisiti necessari previsti all'art. 2 del Decreto ministeriale dell'8 maggio 1997, n. 187, in merito al diritto a conseguire il trattamento di pensione per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente

all'infermità non dipendente da causa di servizio di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte:

- di provvedere ai sensi dell'art. 55 octies del D. Lgs N.165/2001 alla risoluzione del rapporto di lavoro con la risorsa umana di ruolo corrispondente al badge di residenza in servizio N.15, avendo il competente organo sanitario accertato la sua inabilità in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con **decorrenza 20 maggio 2024 (ultimo giorno lavorativo 19 maggio 2024)** per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio;
- che alla data dell'effettivo collocamento a riposo individuata al punto precedente, in base agli atti di ufficio la risorsa umana ha maturato, salvo ulteriori istanze, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza: **anni 33 mesi 6 e giorni 5**;

Vista la Legge n. 335 del 08/08/1995 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il vigente regolamento organico del personale dipendente, con particolare riferimento alla parte concernente il collocamento a riposo dei dipendenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visti i pareri espressi dai competenti uffici ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del giudizio medico legale comunicato dalla Commissione Medica di Verifica di Firenze, pervenuto al protocollo n. 6534 del 22.05.2024, secondo cui: *"Il soggetto è stato giudicato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12. A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001; B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 L. 335/95; C) L'inidoneità di cui al punto A) allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; D) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B) è ascrivibile alla I Cat. Tab. A annessa al DPR 834/81."*;
2. di procedere pertanto, in conformità all'accertamento medico ed ai sensi dell'art. 55 octies del D. Lgs N.165/2001, alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente di che trattasi per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio, con **decorrenza dal 20 maggio 2024 (ultimo giorno lavorativo 19 maggio 2024)**;
3. di dare atto che, alla data dell'effettivo collocamento a riposo individuata al punto precedente, in base agli atti di ufficio la risorsa umana ha maturato, salvo ulteriori

istanze, i seguenti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza: **anni 33 mesi 6 e giorni 5**;

4. di notificare la presente Deliberazione alla persona interessata;
5. di dare mandato ai responsabili dei servizi interessati degli adempimenti conseguenti, con riferimento in particolare all'inoltro:
 - della domanda di pensione;
 - della documentazione richiesta per l'attribuzione, al dipendente del trattamento provvisorio di quiescenza;
 - della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/00, in considerazione dell'urgenza di provvedere alla definizione dei trattamenti previsti.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 29.05.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA